



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.4.2011  
COM(2011) 165 definitivo

2011/0071 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese**

## RELAZIONE

### CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nell'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 13.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le misure in vigore sono state istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

## ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il 20 agosto 2010 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) n. 748/2010 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica effettuate attraverso una società cinese soggetta ad un'aliquota di dazio inferiore. L'apertura d'ufficio si basava su elementi di prova sufficienti dell'elusione delle misure antidumping del prodotto in esame tramite la riorganizzazione delle strutture e dei canali di vendita del prodotto in esame.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sui risultati dell'inchiesta svolta e sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

L'inchiesta ha confermato che è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Si propone quindi di estendere alla società oggetto dell'inchiesta il dazio antidumping residuo istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio.

Inoltre, per consentire d'ora innanzi un monitoraggio più dettagliato dei flussi commerciali concernenti le società non incluse nel campione, occorre assegnare un codice addizionale TARIC a ogni società non inclusa nel campione elencata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio.

Si propone quindi che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare entro il 20 maggio 2011.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopraindicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

## **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### **1. PROCEDURA**

#### **1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1425/2006<sup>2</sup> (regolamento originario), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (RPC). Considerato l'alto numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori e sono state istituite aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,8% e il 12,8% per le società incluse nel campione, mentre alle altre società che hanno collaborato non incluse nel campione ed elencate nell'allegato I del regolamento originario è stata applicata un'aliquota del dazio dell'8,4%. Alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata applicata un'aliquota del dazio del 28,8% ("aliquota del dazio residuo").
- (2) Con il regolamento (CE) n. 189/2009<sup>3</sup> e in conformità all'articolo 2 del regolamento originario, sono state aggiunte tre società cinesi all'elenco dei produttori della RPC figurante nell'allegato I.

---

<sup>1</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51

<sup>2</sup> GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4

<sup>3</sup> GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

## 1.2. **Apertura d'ufficio**

- (3) Secondo le prove di cui dispone la Commissione, dopo l'istituzione delle misure è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla RPC verso l'Unione, per la quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione dei dazi in vigore. Tale modifica della configurazione degli scambi sembra derivare dalle esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame fabbricato da produttori esportatori cinesi soggetti all'aliquota del dazio residuo attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un'aliquota del dazio inferiore, vale a dire la società Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd ("Xiamen"), indicata nell'allegato I del regolamento originario.
- (4) Gli elementi di prova evidenziano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping applicate al prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi. Vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame sono state effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure vigenti.
- (5) La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova del fatto che il prodotto in esame è importato a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito.
- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per aprire un'inchiesta in conformità all'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 748/2010<sup>4</sup> che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping (regolamento di apertura). A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha anche disposto, con il regolamento di apertura, la registrazione da parte delle autorità doganali delle importazioni del prodotto in esame dichiarato di fabbricazione della Xiamen a cui è stato applicato il codice addizionale TARIC specifico A981, al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse accertare l'elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni.

## 1.3. **Inchiesta**

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC, la Xiamen e le società che si presume abbiano esportato i propri prodotti attraverso la Xiamen ("altri produttori esportatori") dell'apertura dell'inchiesta ed ha inviato questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Le parti interessate sono inoltre state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.
- (8) Gli altri produttori esportatori non hanno inviato alcuna risposta e la Xiamen ha inviato una risposta incompleta.

---

<sup>4</sup> GU L 219 del 20.8.2010, pag. 1.

#### 1.4. **Periodo dell'inchiesta**

- (9) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 30 giugno 2010 ("PI"). Al fine di esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi e gli altri aspetti di cui all'articolo 13 del regolamento di base, sono stati raccolti dati per il periodo dal gennaio 2006 alla fine del PI.

## 2. **RISULTATI DELL'INCHIESTA**

### 2.1. **Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia**

- (10) Come si è detto al considerando 8, la Xiamen ha risposto parzialmente al questionario. I servizi della Commissione hanno inviato alla Xiamen una lettera rimasta senza risposta in cui indicano le risposte mancanti del questionario e chiedono informazioni complete e coerenti. La Xiamen ha anche rifiutato la proposta di una verifica dei dati nel suo stabilimento.
- (11) Di conseguenza, la Xiamen è stata informata che, date le circostanze, la Commissione ritiene che la società non abbia collaborato, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, e che le conclusioni debbano essere basate sui dati disponibili. La Xiamen è stata anche avvertita che il risultato dell'inchiesta avrebbe potuto essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato pienamente. La Xiamen non ha risposto a questa lettera.
- (12) In considerazione di quanto precede e in mancanza di dati statistici per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società nel PI, le conclusioni sulla presunta elusione sono state elaborate in base ai dati disponibili, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base, vale a dire in base alle prove fornite dalle autorità doganali degli Stati membri ed alle risposte parziali non verificate del questionario fornite dalla Xiamen.

### 2.2. **Prodotto in esame**

- (13) Il prodotto in esame è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20% in peso di polietilene, con uno spessore non superiore a 100 micrometri ( $\mu\text{m}$ ), originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20).

### 2.3. **Modifica della configurazione degli scambi**

- (14) Come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l'esistenza di un'elusione è stata valutata analizzando se è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi tra le singole società della RPC e l'Unione, derivante da pratiche, processi o lavorazione per i quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio e se vi sono prove di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto in esame, e se vi sono prove di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.
- (15) Dato che non è possibile utilizzare i dati di Eurostat per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società, poiché sono disponibili solo dati aggregati a

livello dei paesi e non altri dati statistici a livello delle società, è stato fatto ricorso ai volumi e ai prezzi delle esportazioni dichiarati dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario.

- (16) Secondo le informazioni fornite dalla Xiamen, le vendite all'Unione sono aumentate considerevolmente in seguito all'istituzione delle misure nel settembre 2006. In alcuni periodi le esportazioni sono raddoppiate rispetto al periodo di campionamento utilizzato nell'inchiesta iniziale (dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005) e i prezzi dichiarati sono stati inferiori al prezzo indicativo medio dell'UE stabilito nell'inchiesta iniziale.

#### 2.4. **Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione dei dazi antidumping**

- (17) Oltre all'aumento del volume delle vendite, è stato notato che secondo le informazioni fornite nell'inchiesta iniziale ai fini del campionamento, la Xiamen ha dichiarato di non avere né società collegate né una produzione al di fuori dallo stabilimento principale. Nella sua risposta parziale al questionario antielusione, la Xiamen ha affermato che durante il PI ha esternalizzato alcune fasi di produzione, come la stampa a colori o l'imballaggio, e che a volte vende materie prime alle imprese contraenti.
- (18) La risposta parziale al questionario ha confermato che le imprese contraenti menzionate dalla Xiamen sono gli altri esportatori che hanno presumibilmente spedito esportazioni verso l'Unione. Tuttavia, la risposta ha anche rivelato che se la società che ordina l'esternalizzazione rimane proprietaria delle materie prime e dei prodotti finiti, non si tratta di un accordo di esternalizzazione, bensì di una questione di maggiore portata per le seguenti ragioni.
- (19) In tutti i casi di prodotti dichiarati "parzialmente trasformati" il pagamento dei clienti europei risulta effettuato non alla Xiamen, ma sui conti bancari delle due società presumibilmente coinvolte nella spedizione. Queste vendite costituiscono più del 20% delle vendite effettuate nell'UE nel 2009. Dall'elenco delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen risultano inoltre metodi di fatturazione diversi, con una diversa struttura alfanumerica e lunghezza. Per quanto riguarda le vendite di prodotti dichiarati "parzialmente trasformati" tramite una delle due società, che rappresentano la maggior parte di tali vendite, il numero delle fatture contiene due lettere di riferimento alla ragione sociale della società che presumibilmente ha effettuato la spedizione. Inoltre, le due società sono situate a 1 000 km di distanza dalla Xiamen, il che mette in dubbio la giustificazione economica di un tale accordo.
- (20) Non si può escludere inoltre che la presunta spedizione riguardi più vendite di quelle indicate nell'elenco dettagliato delle operazioni presentato dalla Xiamen, poiché secondo le statistiche su produzione e capacità fornite dalla stessa Xiamen, è stato dichiarato esternalizzato più del 40% della sua produzione del 2007, 2008 e 2009.
- (21) È stato inoltre notato che le vendite di prodotti dichiarati "parzialmente trasformati" sono terminate nell'ottobre 2009, vale a dire dopo che le autorità doganali di alcuni Stati membri hanno rifiutato l'applicazione dell'aliquota del dazio antidumping individuale della Xiamen a importazioni di prodotti che risultano fabbricati da altri produttori esportatori.

(22) Quanto detto sopra porta a concludere che in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi per la quale non esiste altra motivazione o giustificazione economica se non l'intento di evitare l'aliquota del dazio antidumping residuo vigente.

#### 2.4.1. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping sul pregiudizio.

(23) L'aumento delle importazioni dichiarate a nome della Xiamen è stato considerevole in termini quantitativi. Secondo le sue risposte al questionario, la Xiamen ha quasi raddoppiato le sue vendite all'UE nel 2007 e 2008 rispetto alle vendite dichiarate nel PI iniziale, principalmente a causa della partecipazione degli altri produttori esportatori. Il confronto tra il prezzo indicativo medio dell'UE stabilito nell'inchiesta iniziale e il prezzo medio ponderato all'esportazione dichiarato nel PI indica che le vendite sono avvenute sottocosto.

(24) Si conclude pertanto che la pratica sopra descritta indebolisce gli effetti riparatori delle misure sul pregiudizio sia in termini quantitativi che di prezzi.

#### 2.4.2. Elementi di prova del dumping

(25) Infine, in conformità all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistono prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito.

(26) Il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilito durante l'inchiesta iniziale (valore normale del paese di riferimento Malaysia) e la media ponderata del prezzo all'esportazione durante l'attuale PI, dichiarato dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario, indica un margine di dumping superiore a quello stabilito nell'inchiesta iniziale per le società non incluse nel campione.

### 3. MISURE

(27) In considerazione di quanto precede e in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, è stato concluso che è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l'aliquota del dazio anti-dumping residuo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC va quindi estesa alle importazioni dello stesso prodotto dichiarate di fabbricazione della Xiamen. In termini pratici, per tali importazioni va dichiarato il codice addizionale TARIC A999 a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(28) Inoltre, per consentire d'ora innanzi un monitoraggio più dettagliato dei flussi commerciali concernenti le società non incluse nel campione, occorre assegnare un codice addizionale TARIC a ciascuna società non inclusa nel campione elencata nell'allegato I del regolamento di apertura.

(29) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate spedite dalla Xiamen.

#### 4. **COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

- (30) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere alla Xiamen l'aliquota del dazio antidumping residuo in vigore ed hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### *Articolo 1*

1. Il dazio antidumping definitivo del 28,8% applicabile a "tutte le altre società" istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006 sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.
2. La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituita dalla tabella seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping (%)	Codice addizionale e TARIC
Repubblica popolare cinese	Cedo (Shanghai) Limited e Ceddo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai	7,4	A757
	Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai	5,1	A758
	Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. e Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai	4,8	A760
	Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. e Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang	7,8	A761
	Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi	12,8	A763
	Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan	5,7	A764
	Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou	4,8	A765
	Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui	4,3	A854
	Società elencate nell'ALLEGATO I	8,4	Vedasi ALLEGATO I
	Tutte le altre società	28,8	A999
Thailandia	King Pac Industrial Co., Ltd., Chonburi and Dpac Industrial Co., Ltd., Bangkok	14,3	A767
	Multibax Public Co., Ltd., Chonburi	5,1	A768
	Naraipak Co Ltd. e Narai Packaging (Thailandia) Ltd., Bangkok	10,4	A769
	Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok	6,8	A770
	Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakornpathorn	5,8	A771
	Società elencate nell'ALLEGATO II	7,9	A772
	Tutte le altre società	14,3	A999

3. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

4. Il dazio esteso dall'articolo 1 è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.
5. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### *Articolo 3*

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 748/2010.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 748/2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## ALLEGATO

ALLEGATO I Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono inclusi nel campione

Società	Città	Codice addizionale TARIC
BAO XIANG PLASTIC BAG MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD.	Shenzhen	B014
BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO LTD	Beijing	B015
CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Zhuliu	B016
CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Changle	B017
CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO LTD	Changle	B018
CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO LTD	Changle	B019
CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD.	Changle	B020
CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Wujin	B021
CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY	Shenzhen	B022
CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD	Hong Kong	B023
CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED	Shenzhen	B024
CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT'L) LTD.	Hong Kong	B025
DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD	Dalian	B026
DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD.	Dongguan	B027

DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD	Dongguan	B028
DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD	Dongguan	B029
DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED	Dongguan	B030
DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED	Dongguan	B031
DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO. LTD	Dongguan	B032
DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY	Dongguan	B033
FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Shunde	B034
FU YUEN ENTERPRISES CO.	Hong Kong	B035
GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED	Jiangmen	B036
GOOD-IN HOLDINGS LTD.	Hong Kong	B037
HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD	Shenzhen	B038
HUIYANG KANLUN POLYETHYLENE MANUFACTURE FACTORY	Huizhou	B039
JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD.	Jiangmen	B040
JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Jiangmen	B041
JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD.	Jiangmen	B042
JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD.	Jiangyin	B043
JINAN BAIHE PLASTIC CO., LTD	Jinan	B044
JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Jinan	B045
JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD.	Jinan	B046

JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD.	Jinan	B047
JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO. LTD	Qingzhou	B048
JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD	Liuguanzhuang	B049
JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD	Liuguanzhuang	B050
KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD.	Hong Kong	B051
LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD.	Laizhou	B052
LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD.	Laizhou	B053
LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD.	Shenzhen	B054
LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO. LTD.	Linqu	B055
LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD.	Longkou	B056
NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD.	Jiangmen	B057
NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD.	Dongying	B058
NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD.	Ningbo	B059
NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO. LTD.	Ningbo	B060
POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO.	Hong Kong	B061
QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD.	Qingdao	B062
QUANZHOU POLYWIN PACKAGING CO. LTD	Nanan	B063
RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN	Zhongshan	B064
RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD	Liuguanzhuang	B065

DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD.	Dongguan	B066
SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD.	Shanghai	B067
SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD.	Shanghai	B068
SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD.	Zhangyan	B069
SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED	Shanghai	B070
SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO. LTD.	Shanghai	B071
SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD.	Shantou	B072
SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD.	Shangyu	B073
SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD.	Zhongshan	B074
SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	Hong Kong	B075
TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN	Zhongshan	B076
TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD.	Tianjin	B077
UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED	Hong Kong	B078
WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD	Hong Kong	B079
WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Changle	B080
WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD.	Changle	B081
WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Changle	B082
WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS	Changle	B083

CO., LTD.		
WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD.	Changle	B084
WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD.	Weifang	B085
WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Weifang	B086
WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Weifang	B087
WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Weifang	B088
WEIHAI WEIQUN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO. LTD.	Weihai	B089
WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED	Shenzhen	B090
WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED	Shenzhen	B091
XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD.	Gaoqi	B092
XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD	Xiamen	B093
XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD.	Xiamen	B094
XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO. LTD.	Xiamen	B095
XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD	Xintai	B096
YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD.	Yantai	B097
YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO. LTD.	Yantai	B098
YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD.	Hong Kong	B099
YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD.	Yingkou	B100
YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.	Weifang	B101

ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD	Zhangjiagang	B102
ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY	Zhongshan	B103
ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY	Zhongshan	B104
ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO. LTD	Zhuhai	B105
ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.	Zibo	B106
XIAMEN GOOD PLASTIC CO., LTD.	Xiamen	B109